

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 13 DEL 22/03/2017**

**OGGETTO:** TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ALIQUOTE E RIDUZIONI PER L'ANNO 2017.

L'anno **2017**, addì **22** del mese di **marzo** con inizio alle ore **20:20**, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NOBILE RICCARDO.  
E' presente il Vice Segretario Generale supplente dott. Michele Colombo.

		<b>Presenti/Assenti</b>
CASSANI ANDREA	SINDACO	Presente
LOZITO DONATO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Presente
BARBAN DANILO	CONSIGLIERE	Presente
CALDERARA EVELIN	CONSIGLIERE	Presente
CANZIANI CORRADO	CONSIGLIERE	Presente
CARABELLI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
CRESPI MATELDA	CONSIGLIERE	Presente
DALL'IGNA GERMANO	CONSIGLIERE	Presente
DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
DELIGIOS STEFANO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
FICHERA LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
GUENZANI EDOARDO	CONSIGLIERE	Presente
LAURICELLA CARMELO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
LOCATELLI GUIDO	CONSIGLIERE	Presente
LONGOBARDI ROCCO	CONSIGLIERE	Presente
LORUSSO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
MARTUCCI LEONARDO VITO	CONSIGLIERE	Presente
NICOSIA SEBASTIANO	CONSIGLIERE	Presente
PETRONE ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
PIGNATARO GIOVANNI GIUSEPPE CIRILLO	CONSIGLIERE	Presente
POSTIZZI NICOLO'	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRINI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
SIMEONI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBON ANNA	CONSIGLIERE	Presente
ZIBETTI ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
	Totale presenti	23

Sono altresì presenti il Vice Sindaco CARU' Moreno e gli Assessori Comunali: BONICALZI Paolo, CARUSO Francesca, LICCATI Francesco, LICCATI Orietta, MAZZETTI Claudia Maria, PERONI Isabella.

Richiamata la tabella relativa alle tempistica e modalità lavori decisa dalla Conferenza Capigruppo del 15.03.2017, come illustrata dal Presidente del Consiglio Comunale prima della trattazione del punto n. 3 dell'o.d.g.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", nonché l'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 201/2011, ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", per quanto concerne la competenza;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).", che ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.) composta, oltre che dall'I.M.U. e dalla TA.RI., anche della TA.S.I., il tributo destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";
- l'art. 1, comma 683, della citata L. n. 147/2013, ad oggetto: il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TA.S.I. in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.", convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TA.S.I.;
- l'art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201/2011, ad oggetto: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", come modificato con L. n. 80/2014 in sede di conversione del D.L. n. 47/2014, per quanto concerne la riduzione di 2/3 della TA.S.I. relativa all'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché trattasi di unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso;
- la L. 28 dicembre 2015 n. 208, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).";
- l'art. 13 dello Statuto del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
- n. 83 del 18/12/2001, esecutiva;
- il Titolo IV (TA.SI.) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17/7/2014, esecutiva (Artt. da 1 a 8);

### Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 9/12/2015, n. 76, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2016, 2017, 2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale 14/12/2015, n. 146, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016, 2017, 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 9/12/2015, n. 74, esecutiva, con la quale sono state confermate le aliquote TA.SI. per l'anno 2016;

**Premesso che** gli enti locali sono tenuti a deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

### Considerato che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), dell'art. 1 della già citata L. n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 676, della L. 147/2013 dispone che l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille e fissa l'aliquota di base della TA.S.I. nella misura dell'1 per mille che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 677 (richiamato dal comma 640), della L. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 677, ultimo periodo, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TA.S.I. equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;
- nel regolamento della TA.S.I. è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto

- diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TA.S.I. nella misura determinata da apposita deliberazione di Consiglio Comunale (pari al 10%);
- per effetto della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 14, lett. b), della L. 208/2015, che ha comportato la modifica dell'art. 1, comma 669, della L. n. 147/2013, sono escluse dal presupposto normativo della TASI tutte le abitazioni principali con la sola eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, purché siano destinate ad abitazione principale secondo i dettami già stabiliti per l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) dall'art.13, comma 2, del D.L. n.201/2011;
  - nel concetto di esclusione dall'imposta si intendono ricomprese anche le pertinenze dell'abitazione principale nella misura di un'unità pertinenziale per tipo per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nonché le fattispecie di assimilazione individuate nel citato art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e, in particolare, quella relativa alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché non locate o date in comodato d'uso;
  - il presente atto contribuisce alla determinazione dell'equilibrio di bilancio di cui agli art. 162 e segg. del D.L.vo 267/2000;

#### **Ritenuto:**

- di confermare per l'anno 2017 le aliquote e le riduzioni/esenzioni del tributo di che trattasi al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento I.U.C. (componente TA.S.I.) e quantificati nella stessa misura degli anni precedenti come segue:
  - aliquota del 2 per mille per tutte fattispecie, ad eccezione di quelle espressamente disciplinate dalla legge;
  - 10% dell'ammontare complessivo della TA.S.I. nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa;
- di confermare per l'anno 2017, le seguenti esclusioni/riduzioni/esenzioni ai fini della TA.SI.:
  - esclusione dal presupposto normativo di tutte le abitazioni principali con la sola eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti previsti dalla normativa (n. 1 per tipologia);
  - riduzione di 2/3 della TA.S.I. relativa all'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché trattasi di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso, con obbligo dichiarativo da parte del contribuente;
  - riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso (cat. A/1, A/8, A/9), il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
  - riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Acquisiti sulla proposta di deliberazione** i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore 2\_Finanziario, Tributi, Sistema Informatico comunale e ricerca di finanziamenti;

**Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione** il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n. 23

previo scomputo degli astenuti: n. =

non partecipanti al voto: n. =

Con voti:

favorevoli: n. 23

contrari: n. =

#### **DELIBERA**

1. di confermare per l'anno 2017 le aliquote della Tassa per i Servizi Indivisibili al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento I.U.C. (componente TA.S.I.) e quantificati nella stessa misura degli anni precedenti come segue:
  - aliquota del 2 per mille per tutte fattispecie, ad eccezione di quelle espressamente disciplinate dalla legge;
  - 10% dell'ammontare complessivo della TA.S.I. nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa;

2. di confermare per l'anno 2017, le seguenti esclusioni/riduzioni/esenzioni ai fini della TA.SI.:
  - esclusione dal presupposto normativo di tutte le abitazioni principali con la sola eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti previsti dalla normativa (n. 1 per tipologia);
  - riduzione di 2/3 della TA.S.I. relativa all'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché trattasi di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso, con obbligo dichiarativo da parte del contribuente;
  - riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso (cat. A/1, A/8, A/9), il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
  - riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
3. di dare mandato all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
4. di dare mandato all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente;
5. di riservarsi l'adozione di ulteriori eventuali determinazioni in materia in caso di modifiche legislative successive all'adozione della presente deliberazione.

#### INDI

con distinta e separata votazione,

Presenti: n. 23

previo scomputo degli astenuti: n. =

non partecipanti al voto: n. =

Con voti:

favorevoli: n. 23

contrari: n. =

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di consentire una tempestiva approvazione del bilancio di previsione 2017-2019.

*LB/*

Gli interventi dei componenti la Giunta e Consiglio Comunale, effettuati sul presente punto, sono riportati nella registrazione in atti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
LOZITO DONATO

IL SEGRETARIO GENERALE  
NOBILE RICCARDO